

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2590)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1963 (V. Stampato n. 4551)

presentato dal Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(COLOMBO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(MACRELLI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 febbraio 1963*

Modifiche con integrazioni alla legge 18 ottobre 1955, n 908, riguardante
la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel
Territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di 5 miliardi di lire, a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908.

Art. 2.

I finanziamenti per la costruzione di alloggi di tipo popolare di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, possono essere concessi per un importo complessivo non superiore a 6 miliardi di lire, aumentato dell'ammontare dei rientri per capitale ed interessi sui finanziamenti stessi.

Art. 3.

I finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione, non potranno superare il 20 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti finanziati.

Art. 4.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.